

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2012, n. 2-3872

**Progetto Regione Piemonte Loan for SMEs - Contratto di Prestito tra Finpiemonte S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti per il finanziamento delle PMI piemontesi: Modificazione delle garanzie.**

A relazione degli Assessori Giordano, Quaglia:

Considerato che con D.G.R. n. 31-2276 del 27 giugno 2011, la Regione Piemonte ha autorizzato la propria società strumentale Finpiemonte S.p.A a sottoscrivere con la Banca Europea per gli Investimenti – BEI il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00, denominato “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs” (di seguito il “Contratto di Prestito”), le cui somme sono destinate esclusivamente al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese (di seguito “Beneficiari Finali”) operanti nel territorio della Regione Piemonte nel quadro di specifici programmi regionali;

considerato che in data 30 giugno 2011, in esito ad autorizzazione dell’assemblea del 28 giugno 2011, ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera b) dello statuto sociale di Finpiemonte, la società stessa ha sottoscritto il Contratto di Prestito per euro 100.000.000,00. Detto prestito potrà essere erogato dalla BEI, alle condizioni infra descritte, in non più di cinque tranches, ciascuna di importo non inferiore ad euro 20.000.000,00 a meno che l’importo della singola *tranche* sia pari all’intero ammontare del Credito non ancora erogato. La data finale di assegnazione è prevista per il 31 dicembre 2012. L’ultima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una data di pagamento che cada non prima di quattro anni e non oltre dodici anni per ciascuna Tranche dalla relativa Data di Erogazione Prevista. Pertanto, la durata massima prevista per il rimborso del prestito è fissata in anni dodici, ma sarà determinata da Finpiemonte al momento della richiesta di ciascuna erogazione sulla base della durata dei progetti finanziati, indicativamente stabilita sin da ora in anni sei;

considerato che, ai sensi dell’art. 1.04 del Contratto di Prestito, l’erogazione del prestito da parte della Banca BEI, risulta sospensivamente condizionata, tra l’altro, al rilascio: i) di specifica *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte, valida, efficace e vincolante per l’intera durata del Prestito; ii) di una o più garanzie irrevocabili, autonome a prima domanda da parte di una o più banche italiane o comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, il cui *credit rating* del proprio debito più recente a medio o lungo termine, non subordinato e non garantito, quale classificato da Standard and Poor’s Ratings Group, Fitch Ratings Limited e Moody’s Investors Services, Inc. sia rispettivamente pari a A-, A-, A3 (di seguito la “Garanzia”);

considerato, per quanto attiene la garanzia regionale, che in data 30.6.2011 la Regione Piemonte, in virtù della predetta D.G.R. n. 31-2276, ha sottoscritto la *comfort letter* prot. 20594/DB 0900, conforme a quanto richiesto dalla Banca BEI - che attesta la partecipazione regionale al capitale di Finpiemonte e prevede, tra l’altro, l’impegno a mantenerne il controllo societario per tutta la durata del Prestito;

considerato, per quanto attiene la garanzia autonoma, che è emersa l’impossibilità di addivenire al rilascio della stessa a favore di BEI. Infatti, dapprima sono emerse notevoli difficoltà volte al suo rilascio, sia sotto il profilo dell’individuazione di banche garanti disponibili, sia sotto il profilo dell’accettazione delle condizioni contrattuali richieste dalla BEI, sia sotto il profilo delle onerose condizioni economiche del rilascio alla luce del mutato panorama finanziario e bancario e, da ultimo, è emersa l’impossibilità di ottenere la garanzia, per il mancato possesso del rating minimo da parte delle banche garanti interessate. In particolare si rileva che due gare con procedura aperta,

indette da Finpiemonte in data 21 aprile 2011 e 14 luglio 2011 sono andate deserte; in data 27 settembre 2011 Finpiemonte ha provveduto ad avviare una ulteriore procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Il 29 dicembre 2011 le Banche ICCREA Banca s.p.a., UniCredit s.p.a. e UBI Banca s.p.a. si sono rese disponibili al rilascio *in pool* della garanzia, seppur sulla base di diverse condizioni economiche e contrattuali, da sottoporre al gradimento di banca BEI; tuttavia dette banche non rientrano nei parametri contrattuali disposti da Bei ai fini del gradimento, in quanto le stesse non risultano possedere il requisito del *minimum qualifying status* pari a A3/A;

rilevato che la Banca BEI ha manifestato la disponibilità a modificare il Contratto di Prestito, sostituendo, tra le condizioni sospensive previste per l'erogazione dello stesso, entrambe le garanzie richieste. In particolare Banca Bei richiede:

- i) una comfort letter della Regione Piemonte che, tra l'altro: a) assicuri il mantenimento della attuale quota di partecipazione al capitale di Finpiemonte ed il controllo di quest'ultima da parte della Regione Piemonte stessa; b) garantisca l'equilibrio finanziario di Finpiemonte, fornendo all'uopo i fondi necessari al fine del regolare adempimento degli obblighi assunti nei confronti della BEI; c) garantisca la capacità di Finpiemonte di svolgere le propria attività, raggiungere i propri obiettivi, attuare il progetto Regione Piemonte Loan for SMEs e adempiere a tutti gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento; d) impegni la Regione, nel solo caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Finpiemonte, ad adottare eventuali misure per subentrare nel Contratto di Finanziamento;
- ii) la sostituzione della garanzia fideiussoria rilasciata da banche garanti di gradimento di Bei, con la garanzia della cessione, irrevocabile e *pro solvendo*, dei crediti di qualsiasi natura vantati da Finpiemonte nei confronti dei Beneficiari Finali, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, sia esse di natura pecuniaria che finanziaria, che Finpiemonte assumerà con la sottoscrizione del Contratto di Prestito;

rilevato che la cessione dei crediti *pro solvendo* risulta meno onerosa sotto il profilo dei costi finanziari ed economici connessi con il rilascio di una garanzia autonoma da parte di Banche Garanti;

rilevato l'interesse della Regione Piemonte di accedere alla concreta erogazione del Prestito da parte della Banca BEI, al fine di rinvenire risorse finanziarie da immettere nel territorio regionale a sostegno dell'operatività e dello sviluppo delle PMI locali, ed in particolare al fine di reperire ulteriori risorse da destinare a specifici programmi regionali, e più precisamente:

- (i) piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
- (ii) incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. POR 2007-2013. Asse II. Attività II.1.1. e Attività II.1.3.;
- (iii) agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. POR 2007-2013. Asse I. Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
- (iv) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii), previa approvazione scritta della Banca BEI e a suo insindacabile giudizio;

considerato che al fine di accedere alla concreta erogazione del Prestito, si rende necessario procedere alla modifica del Contratto di Prestito sottoscritto tra Finpiemonte e Banca BEI in data 30 giugno 2011, approvando la nuova *comfort letter*, valida, efficace e vincolante per l'intera durata del Prestito, a favore della Banca BEI, quale risultante nell'allegato A, in sostituzione di quella

rilasciata in data 30.6.2011 revocando conseguentemente la delibera della Giunta Regionale n. 55-3243 del 30.12.2011 e approvando la cessione irrevocabile e *pro solvendo*, dei crediti di qualsiasi natura vantati da Finpiemonte nei confronti dei Beneficiari Finali in sostituzione della garanzia autonoma da parte di banche garanti in precedenza richiesta dalla BEI; dette modifiche potrebbero rendere necessario prorogare la data finale di assegnazione oggi fissata al 31.12.2012;

rilevato che il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A. in data 3 maggio 2012, preso atto della disponibilità di Banca BEI di modificare il Contratto di Prestito, in particolare per quanto attiene la sostituzione delle garanzie, ha convocato per il prossimo giorno 18 maggio 2012 l'assemblea ordinaria, portate, tra l'altro, il seguente ordine del giorno: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera b) dello Statuto Sociale, alla modificazione del Contratto di finanziamento di euro 100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti - "Prestito - Regione Piemonte Loan For Smes" e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò considerato e rilevato, che forma parte integrante della presente deliberazione, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare la *Comfort Letter* a favore della Banca Europea per gli Investimenti - BEI nel nuovo testo si allega sub A (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Finanziarie di sottoscriverla, con la precisazione che essa sostituisce la precedente *comfort letter* approvata con DGR 31-2276 del 27.06.2011, revocando la D.G.R. n. 55-3243 del 30.12.2011;

2. di autorizzare in assemblea, il Consiglio di Amministrazione Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale a definire e sottoscrivere con BEI le modificazioni del Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 del 30 giugno 2011, sia per quanto attiene il quadro delle garanzie, in particolare approvando la sostituzione della garanzia autonoma con la cessione dei crediti *pro solvendo* verso i beneficiari finali, sia per le modificazioni inerenti e conseguenti;

3. di confermare a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli eventuali oneri finanziari ed economici nascenti dalla sottoscrizione e modificazione del Prestito;

4. di dare mandato alle Direzioni regionali competenti, di approvare con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all'attuazione del Progetto in oggetto, ed in particolare quanto segue:

- gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del prestito BEI, per l'utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai "programmi regionali" indicati nelle premesse e nel contratto allegato: Piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi; Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività II.1.3. - Misura 1; Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 - Asse I - Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;

- l'individuazione di nuove misure e programmi regionali, diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, conformi alle finalità del prestito BEI, da finanziare con i fondi erogati;

- il contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri, finanziati con provvista BEI, nell'ambito del progetto in oggetto;

5. di confermare e disporre che i rientri dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulle misure regionali sopra individuate, possano essere prioritariamente destinati e utilizzati da Finpiemonte, con modalità da individuarsi, per la copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, fatta salva l'indicazione da parte delle direzioni regionali competenti, di ulteriori misure da destinare per le predette finalità, ove si ravvisasse la necessità di garantire il rimborso a favore della banca BEI delle tranche di finanziamento erogato e non rientrate dai beneficiari, né compensate dalla cessione dei crediti;

6. di autorizzare Finpiemonte ad utilizzare i predetti fondi anche per la copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dai finanziamenti con provvista BEI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della legge regione Piemonte 17/2007 e della DGR 8-9465 del 25/8/2008;

7. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Bozza - 16 aprile 2012

Carta intestata della Regione Piemonte

Spett.  
Banca europea per gli investimenti  
98-100 Bld. Konrad Adenauer  
L-2950 Lussemburgo

Torino, \_\_\_\_\_ 2012

OGGETTO: Contratto di Finanziamento firmato il 30 giugno 2011 dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito, "BEI") e da Finpiemonte S.p.A (di seguito, "Finpiemonte") concernente il progetto "Regione Piemonte Loan for SMEs", così come successivamente modificato in data </> (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento indicato in oggetto, di cui confermiamo di conoscere e approvare i termini e le condizioni.

Vi confermiamo che la Regione Piemonte si è sempre adoperata affinché Finpiemonte fosse in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, e con la presente lettera si impegna nei confronti della BEI a garantire la solidità, l'equilibrio finanziario e la sana gestione di Finpiemonte.

Siamo in particolare a conoscenza del fatto che il Contratto di Finanziamento prevedeva inizialmente:

- (i) la consegna della *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte il 30 giugno 2011 e
- (ii) il rilascio di una o più garanzie autonome a prima domanda da parte di una o più banche italiane o comunitarie ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 il cui credit rating del proprio debito più recente a medio o lungo termine, non subordinato e non garantito, quale classificato da Standard and Poor's Ratings Group, Fitch Ratings Limited e Moody's Investors Services, Inc. fosse rispettivamente pari a A-, A-, A3.

Siamo inoltre a conoscenza del fatto che, vista l'impossibilità di addivenire al rilascio a favore di BEI delle garanzie di cui al punto (ii) che precede, in data </> il Contratto di Finanziamento è stato modificato prevedendo che la BEI faccia, tra l'altro, espressamente affidamento, come elemento essenziale, sulle dichiarazioni formulate e sugli impegni assunti dalla Regione Piemonte ai sensi della presente lettera.

Con la presente lettera la Regione Piemonte si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente nei confronti della BEI:

- (a) ad assicurare il mantenimento della sua attuale quota di partecipazione al capitale di Finpiemonte ed il controllo di quest'ultima da parte della Regione Piemonte stessa;
- (b) ad adottare tutte le misure eventualmente necessarie per garantire l'equilibrio finanziario di Finpiemonte ed a fornire (o fare in modo che vengano altrimenti forniti) a quest'ultima i fondi necessari al fine del regolare servizio del suo debito e dell'adempimento agli obblighi assunti nei confronti della BEI ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo completo e tempestivo;
- (c) a non adottare né consentire ad altri di adottare misure nei confronti di Finpiemonte che possano pregiudicare o compromettere la capacità di Finpiemonte di svolgere le propria attività, raggiungere i propri obiettivi, attuare il progetto Regione Piemonte Loan for SMEs e adempiere a tutti gli obblighi (finanziari o di altra natura) assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento;

- (d) ad adottare, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Finpiemonte, tutte le misure necessarie per subentrare a quest'ultima nel Contratto di Finanziamento.

La Regione Piemonte conferma inoltre che i propri obblighi ai sensi della presente lettera resteranno validi fino a quando tutti gli importi dovuti da Finpiemonte alla BEI per capitale, interessi o altro ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno stati interamente corrisposti in conformità con le disposizioni dello stesso.

La presente lettera sostituisce pertanto integralmente la precedente *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte il 30 giugno 2011.

Distinti saluti,

---

**Regione Piemonte**